SENT. 145/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA — Presidente

Nicola RUGGIERO — Consigliere

Maria Cristina RAZZANO — Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA — Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di **pensioni**, iscritto al **n.60537** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.921/2021, depositata il 16 dicembre 2021, proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Pinto del foro di Roma (C.F. PNTLDA64L30H501R - indirizzo p.e.c. aldopinto@ordineavvocatiroma.org) presso il quale è eletto domicilio digitale. L'appellante ha eletto domicilio digitale anche presso l'indirizzo p.e.c. sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it).

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80402190583), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Esercito n.178-186, indirizzo di posta elettronica certificata

previmil@postacert.difesa.it, rappresentato e difeso dal Direttore Generale della Previdenza Militare e della Leva Dr.ssa Antonella Isola (C.F. SLINNL62M70H501T).

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, svolta con l'assistenza del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Aldo Pinto per l'appellante e la D.ssa Chiara Mignemi (funzionaria delegata dalla D.ssa Isola) per il Ministero della Difesa.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con l'avversata sentenza n.921/2021 depositata il 16 dicembre 2021, ha respinto il ricorso del 5 febbraio 2018 con il quale l'odierno appellante, sottufficiale dell'Esercito Italiano transitato in ausiliaria dal 31 ottobre 2017, chiedeva di annullare il decreto del Ministero della Difesa n.1646/N del 9 giugno 2017 e, inoltre, per il riconoscimento della pensione di privilegio (8° categoria), di accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia "*gozzo tiroideo plurinodulare con disfunzioni della tiroide, disturbi e distonia, ingrossamento del collo, difficoltà respiratorie e di deglutizione, cefalea distonia, gravi limitazione nell'adempiere le funzioni della vita quotidiana*", asseritamente contratta a seguito di servizio svolto in area contaminata da uranio impoverito. Il ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale in data 21 luglio 2015.

La sentenza impugnata è stata preceduta dalla sentenza-ordinanza

n.12/2019 dello stesso Giudice di primo grado, non appellata e quindi irrevocabile, che aveva respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione, di litispendenza e l'istanza di sospensione del giudizio formulate dal resistente Ministero e aveva disposto l'acquisizione di un motivato parere dell'UML del Ministero della Salute in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante tra l'infermità "*postumi di tiroidectomia per gozzo multi-nodulare*" ed il servizio prestato dal OMISSIS e, in caso affermativo, in ordine alla categoria di ascrivibilità della pensione.

Il citato decreto n.1646/N, sulla base del verbale n.A21516865 della CMO di Roma del 4 febbraio 2016 e del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n.746492016 reso, per l'infermità "*postumi di tiroidectomia per gozzo multi-nodulare*", nell'adunanza n.345/2017 del 9 maggio 2017, aveva stabilito che la suddetta infermità *non* era dipendente da causa di servizio e aveva, quindi, respinto la richiesta di concessione di equo indennizzo.

Nel ricorso al Giudice di primo grado, il OMISSIS aveva specificato che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata costituiva il presupposto per ottenere la pensione di privilegio ai sensi dell'art.12 del d.P.R. n.461/2001 e aveva richiamato il verbale n.21705280 del 15 maggio 2017 della seconda CMO di Roma nel quale la patologia "*postumi di tiroidectomia per gozzo multi-nodulare*" veniva giudicata dipendente da causa di servizio e ascritta alla cat. 8° della Tab. A allegata al d.P.R. n.834/1981. Nello stesso ricorso ilOMISSIS aveva anche rappresentato di aver svolto servizio

nell'Esercito Italiano dal 1980 e di aver avuto un ottimo stato di salute fisica fino al suo impiego in Kosovo, per una missione di pace, in area notoriamente inquinata da uranio impoverito, senza poter disporre di adeguato equipaggiamento di protezione. Il OMISSIS riferiva, inoltre, che il suo impiego presso aree altamente inquinate da uranio impoverito era confermato dal rapporto informativo del Comandante del Corpo.

Il rigetto del ricorso è stato motivato dal Giudice di prime cure fondamentalmente richiamando il richiesto parere dell'UML del Ministero della Salute del 14 giugno 2021 che ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*postumi di tiroidectomia per gozzo multi-nodulare*" e ha affermato che comunque la suddetta infermità sarebbe stata eventualmente ascrivibile alla cat. 7° della Tab. A. La dipendenza da causa di servizio è stata esclusa, in sintesi, perché il ricorrente aveva svolto in Kosovo attività amministrative, non aveva partecipato a scontri armati e non era entrato in contatto con munizioni contaminate; perché il ruolo specifico dell'uranio impoverito, quale causa diretta ed esclusiva di neoplasie nel personale militare, non trova un riscontro scientificamente valido e consolidato e, infine, perché la prova del nesso causale o concausale tra il servizio e l'infermità deve essere fornita da chi propone il ricorso.

2. Il OMISSIS, con atto d'appello, notificato solo al Ministero della Difesa l'11 gennaio 2023 e depositato il 30 gennaio 2023, ha chiesto la riforma, con vittoria di spese ed onorari, della menzionata sentenza n.921/2021 e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

della patologia, riportata nella domanda amministrativa e nel ricorso di primo grado, "*gozzo tiroideo plurinodulare con disfunzioni della tiroide, disturbi e distonia, ingrossamento del collo, difficoltà respiratorie e di deglutizione, cefalea distonia, gravi limitazione nell'adempiere le funzioni della vita quotidiana*".

L'appello, in un primo momento notificato solo al Ministero interessato e non anche all'Avvocatura dello Stato, è fondato sui seguenti motivi.

L'appellante lamenta, quale primo motivo di gravame, la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art.112 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure, incorrendo nel medesimo errore compiuto dall'Amministrazione militare nell'emettere il decreto n.1646/N del 9 giugno 2017 impugnato, si è pronunciato sulla patologia "*postumi di tiroidectomia per gozzo multi-nodulare*" anziché sulla patologia "*gozzo tiroideo plurinodulare con disfunzioni della tiroide, disturbi e distonia, ingrossamento del collo, difficoltà respiratorie e di deglutizione, cefalea distonia, grave limitazione nell'adempiere le funzioni della vita quotidiana*" riportata nella domanda amministrativa e nel ricorso di primo grado. In altri termini, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado si sarebbe pronunciato sul quadro clinico successivo all'intervento chirurgico del 21 luglio 2015 e non, come dovuto, sul quadro clinico precedente all'intervento e, quindi, "*su una patologia riduttiva ed omissiva rispetto a quella oggetto della domanda giudiziale*". Questo sarebbe sufficiente, a suo avviso, a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al primo Giudice per una nuova pronuncia di merito.

Il secondo motivo di gravame è rappresentato dal vizio di motivazione determinato dalla omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, di prove documentali. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe praticamente ignorato il rapporto informativo del Comandante di Corpo dal quale risulta l'esposizione alla contaminazione e, per accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l'infermità lamentata e il servizio svolto, non avrebbe applicato il c.d. "criterio probabilistico". L'appellante sostiene infatti che, secondo la giurisprudenza, "*deve escludersi la necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente tale dimostrazione in termini probabilistico-statistici al ricorrere di determinate circostanze che hanno dato luogo all'infermità*" e che "*il verificarsi dell'evento patogeno costituisce un dato sufficiente ex se, secondo il criterio di probabilità*". A questo si aggiunge che il Giudice di prime cure avrebbe apoditticamente condiviso le argomentazioni della consulenza medica fondata su dati contrari rispetto a quelli presenti negli atti processuali, con riferimento, ad esempio, all'impiego in aree contaminate e allo stato di malessere generale lamentato poco tempo dopo il rientro dalla missione, con conseguente rappresentazione travisata dei fatti e degli atti di causa. L'appellante afferma anche che non è stata considerata e valutata la documentazione che dimostrava la fondatezza della sua richiesta (es. il verbale della 2° CMO di Roma del 15 maggio 2017) e che ai CTP non è stato consentito di esprimere osservazioni sul suddetto parere medico legale.

Il OMISSIS, quale terzo motivo di gravame, afferma che la sentenza

appellata è nulla perché l'UML del Ministero della Sanità non era legittimato ad esprimersi sulla questione. Ai sensi della normativa, a suo dire, vigente (es. articoli 11, 12 e 13 della legge n.416/1926; art.2 della legge n.1345/1961; art.2 della legge n.658/1984), potevano, infatti, pronunciarsi sulla questione solo il CML presso il Ministero della Difesa, il CML presso la Corte dei conti e gli ospedali pubblici militari e civili aventi sede nella regione.

Il quarto e ultimo motivo di gravame è rappresentato dalla presenza di una motivazione della sentenza solo apparente atteso che, come già indicato, la sentenza sarebbe fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto.

3. In data 29 ottobre 2025, in prossimità dell'udienza fissata per il giorno 18 novembre 2025, l'appellante ha depositato una "*memoria conclusiva*", corredata da vari allegati, nella quale, oltre a chiedere che sia dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa e a ribadire quanto già riportato nell'atto di appello, con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza appellata e dichiarazione del diritto dell'appellante a percepire la pensione privilegiata di 8° categoria dalla data del congedo, è stato riferito che, in pendenza del presente giudizio di appello, con decreto del 14 novembre 2024, a seguito di riesame della questione da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio (parere n.1103272024 reso a seguito dell'adunanza n.4278 del 3 ottobre 2024), l'Amministrazione militare ha dichiarato l'annullamento del menzionato decreto n.1646 del 9 giugno 2017 e ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti di*

tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in trattamento sostitutivo".

L'annullamento del decreto n.1646 del 9 giugno 2017, all'origine del presente giudizio, è stato disposto dall'Amministrazione militare dopo la sentenza del TAR Lazio di Roma n.OMISSIS, depositata il OMISSIS (quindi in data successiva all'appello), irrevocabile poiché non risulta appellata, allegata dall'appellante alla citata "*memoria conclusiva*". Con questa sentenza, a seguito di ricorso dello stesso OMISSIS diretto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della menzionata patologia "*gozzo tiroideo plurinodulare con disfunzioni della tiroide, disturbi e distonia, ingrossamento del collo, difficoltà respiratorie e di deglutizione, cefalea distonia, gravi limitazione nell'adempiere le funzioni della vita quotidiana*" e, per l'effetto, la corresponsione dell'equo indennizzo di cat. 8° di cui alla Tab. A allegata al d.P.R. n.834/1981, il Giudice amministrativo ha annullato il suddetto decreto n.1646 perché "*pur non operando al riguardo una presunzione assoluta, non contemplata dalle norme in materia, tuttavia una volta che sia stata fornita in giudizio la prova, da parte del ricorrente, della sua presenza di un contesto operativo "contaminato" e di una esposizione significativa agli agenti patogeni ivi diffusi, sta all'Amministrazione provare l'esistenza di fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso di connessione causale tra esposizione e malattia riducendolo a mera correlazione occasionale; ovvero, poiché si tratta di fornire una prova di tipo statistico – probabilistico, rispetto alla quale è, in sostanza, impossibile, pervenire alla prova "certa", è onere dell'Amministrazione (in sede di valutazione amministrativa, prima, in sede giudiziale e*

probatoria, poi) fornire quegli elementi concreti, afferenti al contesto ambientale ed al servizio specifico svolto dal militare, che inducano a ritenere altamente improbabile una causalità o concausalità efficiente".

Secondo il Giudice amministrativo, mentre il ricorrente ha assolto all'onere della prova a suo carico, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso la dipendenza della patologia oncologica da causa di servizio sulla base di affermazioni non convincenti e sostanzialmente immotivate. L'illegittimità del suddetto parere medico legale si è riverberata, sempre secondo il Giudice amministrativo, sul provvedimento di diniego dell'Amministrazione su di esso fondato. Il TAR Lazio di Roma ha anche avuto modo di precisare che "*il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità effettuata dalla Commissione Medica Ospedaliera, dunque, esula dalle competenze proprie della stessa e non ha nessuna incidenza sul giudizio demandato al Comitato di verifica, che è l'unico organo deputato alla valutazione de qua, di talché l'eventuale contraddizione tra le due valutazioni non ha alcun effetto sulla legittimità del parere del Comitato*".

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 novembre 2025, non costituito il Ministero, nonostante l'intervenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, l'appellante ha dichiarato di avere ancora interesse ad una pronuncia favorevole per poter conseguire la pensione privilegiata.

Considerato che l'atto di appello non risultava notificato all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege*, ma solo all'Amministrazione militare

interessata, con ordinanza n.2/2026, questa Sezione ha disposto il rinnovo della notifica dell'appello presso l'Avvocatura generale dello Stato e ha fissato l'udienza per la data odierna.

5. A seguito della notifica, avvenuta in data 20 febbraio 2026, dell'atto di appello anche all'Avvocatura dello Stato, il Ministero della Difesa si è costituito, in data 26 maggio 2026, con atto sottoscritto dal Direttore Generale della Previdenza militare e della leva. L'Amministrazione ha chiesto "*che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite*". Questa richiesta è fondata sul già illustrato annullamento del decreto n.1646 (all'origine del presente giudizio) per effetto della sentenza del TAR Lazio di Roma n.OMISSIS e sulla successiva adozione del decreto n.4560 del 14 novembre 2024 con il quale, per la medesima infermità alla base del suddetto annullamento ("*esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in trattamento sostitutivo*"), è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. L'amministrazione, con decreto del 13 maggio 2026, ha successivamente conferito al OMISSIS, per la suddetta patologia, l'equo indennizzo di 8° categoria.

6. L'appellante ha inviato, in data 3 giugno 2026, per l'odierna udienza, una nuova memoria, accompagnata da vari allegati, con la quale, tra l'altro, si oppone alla richiesta del Ministero di dichiarazione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse e ribadisce la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza appellata n.921/2021 e di accertamento del suo diritto alla

concessione e liquidazione della pensione privilegiata di 7° (non più 8°) categoria. Secondo l'appellante, l'interesse ad una pronuncia favorevole permane, atteso che il Ministero, anche dopo la sentenza del TAR Lazio di Roma n.OMISSIS di annullamento del decreto n.1646 del 5 giugno 2017 e l'emanazione del decreto del 14 novembre 2024 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, invocando proprio la gravata sentenza n.921/2021, come attestato dalla documentazione allegata (es. note del Ministero n.16262 del 18 febbraio 2025, n.39485 del 5 maggio 2025 e n.25317 del 13 marzo 2026), si è opposto alla concessione e liquidazione della pensione privilegiata richiesta in data 28 gennaio 2025. La richiesta di pensione privilegiata per una diversa categoria (7° categoria richiamata dal parere dell'UML del Ministero della Salute anziché 8° come richiesto in precedenza) è stata motivata dall'appellante con la presenza di un mero errore.

7. Nell'odierna udienza, le parti presenti si sono sostanzialmente riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento.

In particolare, la Dr.ssa Mignemi, per il Ministero, ha insistito per la dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse perché, avendo l'Amministrazione già liquidato l'equo indennizzo e adottato il decreto di riconoscimento della causa di servizio, l'appellante può chiedere all'INPS il riconoscimento della pensione privilegiata e degli altri benefici ai quali aspira. Il Ministero ha anche insistito per la compensazione delle spese.

La causa è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. Considerato che uno dei due difensori riportati nella procura *ad litem* dell'appellante *non* è abilitato alle Magistrature superiori, pur in mancanza di apposita eccezione da parte del Ministero della Difesa, si ritiene doveroso valutare prioritariamente d'ufficio se l'appello presentato dal OMISSIS sia ammissibile, atteso che l'art.28, comma 2, c.g.c. dispone che "*per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori*" e che, secondo l'art.190, comma 3, c.g.c. "*l'atto di appello … va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione*".

L'appello è ammissibile.

Il OMISSIS è infatti rappresentato e difeso nel presente giudizio anche da un avvocato (Avv. Aldo Pinto) che risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e che ha autenticato la procura alla lite e sottoscritto l'atto di appello e le successive memorie. La giurisprudenza ha chiarito che, per l'ammissibilità del gravame, nel caso di più difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti innanzi alle magistrature superiori, rimanendo irrilevante la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore (Cass. Civ., Sez. II, 17 aprile 2013, n.9363).

2. Prima di procedere all'esame delle varie questioni di rito e di

merito, appare opportuno chiarire preliminarmente che la presente vertenza riguarda essenzialmente la questione della connessione causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e il servizio svolto dallo stesso in Kosovo, in luoghi asseritamente inquinati da uranio impoverito, e il conseguente riconoscimento del trattamento pensionistico. Questa problematica, negli ultimi anni, è stata al centro di numerosi contenziosi dinanzi al Giudice contabile (per la pensione) e al Giudice amministrativo (per l'equo indennizzo).

A seguito della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.15/2025 (successiva alla sentenza n.921/2021 impugnata), la giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. I Appello, 6 marzo 2026, n.49; *idem*, 12 maggio 2026, n.92; Sez. II Appello, 14 maggio 2026, n.86) è ormai stabilmente orientata nel senso che, nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, questa si presume, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione di una diversa origine della patologia.

L'art.12 del d.P.R. n.461/2001 dispone che "*il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*". L'accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce, dunque, accertamento definitivo, sia ai fini dell'equo indennizzo rientrante nella giurisdizione amministrativa che del trattamento pensionistico rientrante nella giurisdizione contabile (*ex multis*, Corte conti, Sez. III

Appello, 8 luglio 2025, n.107). Il suddetto riconoscimento costituisce, tuttavia, accertamento definitivo solo per quanto riguarda l'esistenza del nesso eziologico tra la causa di servizio e la lesione o l'infermità e non si estende alla classificazione tabellare della patologia (che peraltro può anche variare nel tempo in relazione all'evoluzione della stessa).

3. Tanto chiarito, è ora possibile procedere all'esame delle questioni di rito e di merito relative alla vertenza in argomento.

Per ragioni logico-giuridiche, va prima di tutto respinta la richiesta, formulata dal Ministero, di improcedibilità del ricorso presentato dal OMISSIS per sopravvenuta carenza di interesse, asseritamente determinata dal sopravvenuto annullamento del decreto n.1646 (all'origine del presente giudizio) per effetto della sentenza del TAR Lazio di Roma n.OMISSIS e dalla successiva adozione del decreto n.4560 del 14 novembre 2024 con il quale, per l'infermità "*esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in trattamento sostitutivo*", è stata riconosciuta dall'Amministrazione la dipendenza da causa di servizio.

Tale eccezione va rigettata.

L'appellante ha, infatti, dimostrato (es. note del Ministero n.16262 del 18 febbraio 2025, n.39485 del 5 maggio 2025 e n.25317 del 13 marzo 2026) che l'Amministrazione, anche dopo la sentenza irrevocabile del TAR Lazio di Roma n.OMISSIS di annullamento del decreto n.1646 del 5 giugno 2017 e l'emanazione del decreto del 14 novembre 2024 di riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio, invocando proprio la gravata sentenza n.921/2021, si oppone alla concessione e liquidazione della pensione privilegiata come richiesto dall'appellante. Permane, quindi, l'interesse del OMISSIS all'annullamento della sentenza impugnata da parte del Giudice contabile, la cui sfera di competenza cognitoria è del tutto distinta ed autonoma da quella del Giudice amministrativo e, quindi, in alcun modo condizionata dalla definizione, con efficacia di giudicato, del giudizio amministrativo, se non limitatamente al requisito della dipendenza da causa di servizio.

4. Con riferimento ai motivi di appello, non si riscontra la lamentata violazione, nella sentenza avversata, del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art.112 c.p.c. Il Giudice di prime cure si è, infatti, pronunciato sulla patologia "*postumi di tiroidectomia per gozzo multi-nodulare*", anziché sulla patologia "*gozzo tiroideo plurinodulare con disfunzioni della tiroide, disturbi e distonia, ingrossamento del collo, difficoltà respiratorie e di deglutizione, cefalea distonia, gravi limitazione nell'adempiere le funzioni della vita quotidiana*", riportata nella domanda amministrativa e nel ricorso di primo grado, in conseguenza di quanto disposto precedentemente con la sentenza-ordinanza n.12/2019 mai impugnata dal ricorrente. Non risulta peraltro neppure dimostrato che alla diversa denominazione corrispondano patologie effettivamente diverse ai fini della decisione. La questione risulta comunque superata a seguito del sopravvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa Amministrazione.

Sempre con riferimento ai motivi di appello, non si rileva neppure la lamentata omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, di prove documentali. Il Giudice di prime cure, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ha infatti deciso considerando l'intero materiale probatorio a sua disposizione, ivi compreso (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata) il rapporto informativo del Comandante di Corpo riguardante l'esposizione alla contaminazione. Anche le questioni della scelta del criterio di valutazione delle prove adottato per accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l'infermità lamentata e il servizio svolto (il Giudice territoriale non avrebbe applicato il c.d. "criterio probabilistico") e della competenza ad esprimersi sulla questione da parte dell'UML del Ministero della Sanità risultano parimenti superate sempre per effetto del sopravvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa Amministrazione. A questo occorre aggiungere che il Giudice di prime cure aveva disposto l'acquisizione del parere dell'UML citato con la menzionata sentenza-ordinanza n.12/2019 mai impugnata dall'odierno appellante e che gli articoli 11, 12 e 13 della legge n.416/1926 e l'art.2 della legge 1345/1961, richiamati dall'appellante a sostegno della incompetenza dello stesso UML, erano stati già da anni abrogati.

Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata, quindi, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non riporta una motivazione solo apparente e non è fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto.

5. L'appello va tuttavia accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di primo grado per la sola questione relativa alla classifica della patologia dedotta e per le spese anche di questo grado di giudizio.

L'Amministrazione, come già detto, dopo la sentenza irrevocabile del TAR Lazio di Roma n.OMISSIS, con decreto del 14 novembre 2024, ha espressamente riconosciuto la patologia di cui risulta affetto il ricorrente come dipendente da causa di servizio, sia pure ai fini della attribuzione dell'equo indennizzo. Il riconoscimento di tale dipendenza, in virtù dell'unicità dell'accertamento medico-legale stabilito dall'art.12 del d.P.R. n.461/2001, secondo il quale "*il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*", costituisce accertamento vincolante anche per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio richiesto dall'appellante, essendo scaturito dall'esecuzione di un giudicato amministrativo formatosi a fini dell'equo indennizzo.

Il citato art.12 del d.P.R. n.461/2001 riguarda solo il riconoscimento della causa di servizio e non anche la classifica della patologia (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. Appello Sicilia, 4 dicembre 2024, n.102). Fermo restando, quindi, che la ricorrenza della causa di servizio risulta essere stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione appellata nelle more del presente giudizio, residua solo la questione relativa alla esatta classifica della patologia dedotta per quanto concerne la domanda di

pensione.

Come è noto, l'art.170 c.g.c. dispone che "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto*" e che "*il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello*". Orbene, tra le nullità per "omessa motivazione" rientrano certamente anche le ipotesi, come quella in esame, "*in cui il vizio sia strettamente correlato all'esito decisorio e/o emerga per il factum superveniens"* (Corte conti, Sez. II Appello, 4 settembre 2024, n.217). In questo caso occorre annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo Giudice per la sola classifica della patologia dedotta e per la liquidazione delle spese anche del grado di appello.

6. In definitiva, l'appello va accolto. Conseguentemente va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di primo grado per la sola questione di fatto relativa alla classifica della patologia dedotta a fini di trattamento pensionistico privilegiato e per le spese anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di primo grado per la sola questione di fatto relativa alla classifica della patologia dedotta a fini di trattamento pensionistico privilegiato e per le spese anche di

questo grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 11 SETT. 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11 SETT. 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 11 SETT. 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco